



PIANO D'USO DEI GAVITELLI DESTINATI ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' NAVALI NELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI STAGIONE ESTIVA 2024

L'Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di soggetto gestore dell'“Area Marina Protetta Isole Tremiti” (AMP Isole Tremiti), ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L. 394/1991, disciplina con il presente documento l'impiego dei campi ormeggio destinati alle unità navali all'interno dell'AMP Isole Tremiti in sintonia con le finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

Il presente Piano disciplina l'utilizzo dei gavitelli, destinati all'ormeggio, realizzati dall'Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di Ente gestore dell'AMP Isole Tremiti, ed elencati nel successivo art. 2.

Ai fini del presente documento, inoltre, per unità navali non da diporto vengono intese tutte quelle unità dedicate alle attività di pesca artigianale, di centri d'immersione, di trasporto collettivo, di noleggio e locazione ivi compresa l'attività di noleggio gommoni. Le unità navali da diporto sono tutte quelle non incluse nell'elencazione appena fornita.

Art. 2

Campi ormeggio

Per consentire la sosta di unità navali nell'AMP Isole Tremiti (comprese quelle destinate all'attività di supporto dei centri d'immersione autorizzati allo svolgimento d'immersioni e visite guidate subacquee), l'Ente Parco predispone idonee strutture costituite da gavitelli conici/sferici di colore giallo/arancio.

I campi ormeggio contano in tutto n. 69 gavitelli destinati a unità navali di varia grandezza e dislocati così come indicato nella specifica cartografia allegata al presente atto (di cui forma parte integrante e sostanziale).

Più specificamente, n. 60 gavitelli sono distribuiti come segue:

- n. 14 gavitelli per unità fino a 8 m. nel Canale San Nicola – Cretaccio (zona C dell'AMP);
- n. 12 gavitelli per unità fino a 15 m. nel Canale San Nicola – Cretaccio (zona C dell'AMP);
- n. 20 gavitelli per unità fino a 8 m. in area Cala delle Arene (zona C dell'AMP);
- n. 12 gavitelli per unità fino a 15 m. in area Cala delle Arene (zona C dell'AMP);
- n. 2 gavitelli per unità fino a 24 m. in area Cala Spido (zona C dell'AMP).

Ulteriori n. 9 gavitelli, destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione autorizzati dall'Ente Parco allo svolgimento delle immersioni e delle visite guidate subacquee, sono dislocati come segue:

- n. 8 gavitelli per unità fino a 15 m. a Caprara (zona B dell'AMP);
- n. 1 gavitello per unità fino a 15 m. a San Nicola (zona C dell'AMP).



ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

www.parcogargano.it

Via Sant'Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)

PEC: protocollo@pec.parcogargano.it

Tel. 0884/568911 C.F. 94031700712
Fax. 0884/561348 P.IVA 03062280718

Codice Univoco: UFPDD2

Art. 3

Piano degli ormeggi

L'Ente Parco adotta il seguente "Piano degli ormeggi", in cui è definito il numero di ormeggi per le varie finalità e tipologia di natanti/imbarcazioni. In considerazione delle esigenze osservate in base all'esperienza gestionale maturata negli anni precedenti, il Piano prevede la seguente ripartizione:

- a) n. 40 gavitelli destinati alle unità navali non da diporto (e, precisamente, n. 24 fino a 8 m., n. 15 fino a 15 m. e n. 1 fino a 24 m);
- b) n. 19 gavitelli destinati ai diportisti che raggiungono le Isole Tremiti per turismo nautico (e, precisamente, n. 9 fino a 8 m., n. 9 fino a 15 m. e n. 1 fino a 24 m.).
- c) n.1 gavitello da 8 m è destinato alle unità navali dell'Ente gestore dell'AMP e/o degli organismi preposti alle attività del controllo territoriale in caso di richiesta degli stessi;
- d) n. 9 gavitelli di ormeggio installati in corrispondenza dei siti di immersione destinati all'uso esclusivo dei centri d'immersione autorizzati.

I gavitelli destinati alle unità navali non da diporto, di cui al punto b), sono ripartiti come segue:

- a) n. 15 gavitelli (di cui n. 14 fino a 15 m. e n. 1 fino a 24 m.) destinati alle unità immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri;
- b) n. 4 gavitelli (di cui n. 3 fino a 8 m. e n. 1 fino a 15 m.) destinati alle unità impiegate per attività di locazione e noleggio;
- c) n. 21 gavitelli fino a 8 m. destinati alle unità delle attività di noleggio gommoni; a ciascuno di questi gavitelli potranno ormeggiarsi fino a un massimo di 4 unità.

I gavitelli destinati alle unità navali da diporto, di cui al punto c), sono ripartiti come segue:

- a) n. 4 gavitelli (di cui n. 2 fino a 8 m. e n. 3 fino a 15 m.) destinati alle unità a vela in transito ai sensi dell'art. 49-decies D. Lgs n. 229 del 03.11.2017;
- b) n. 15 gavitelli (di cui n. 8 fino a 8 m., n. 6 fino a 15 m. e n. 1 fino a 24 m.) destinati alle unità a motore in transito.

Quest'ultimo gruppo di gavitelli, più precisamente, è ripartito e dislocato come segue:

- a) n. 9 gavitelli fino a 8 m. (a Cala delle Arene);
- b) n. 9 gavitelli fino a 15 m (a Cala delle Arene);
- c) n. 1 gavitello fino a 24 m (a Cala Spido).

I gavitelli che non saranno assegnati, secondo quanto previsto all'art. 6, alle unità non da diporto a seguito della procedura pubblica indetta dall'Ente parco, saranno messi a disposizione dei diportisti.

Art. 4

Condizioni per l'assegnazione dei gavitelli

Il diritto all'uso dei gavitelli di ormeggio è consentito tanto alle unità navali "da diporto" quanto a quelle "non da diporto". Per quanto attiene alle **unità navali "da diporto"**, l'assegnazione può essere richiesta indistintamente da persone fisiche o giuridiche. Relativamente alle **unità navali "non da diporto"**, invece, anche in riferimento a quanto già previsto nell'art. 1 del presente documento, è richiesto il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- siano oggetto di titolarità (per proprietà o per possesso) di persone giuridiche;
- siano immatricolate come unità per attività di visite guidate e trasporto passeggeri;
- siano impiegate per attività di locazione e noleggio;
- siano impiegate per attività di noleggio gommoni.

Alle persone giuridiche titolari dell'uso delle unità navali non da diporto è, inoltre, richiesto di soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso dell'autorizzazione (o aver presentato istanza di autorizzazione) dell'Ente gestore dell'AMP Isole Tremiti allo svolgimento delle attività consentite per l'anno 2024;

- il legale rappresentante non deve aver riportato condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall'art. 80, comma 1, lett. a-g del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai richiedenti sarà assegnato un unico gavitello per ciascuna istanza.

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del comma precedente le persone giuridiche titolari di attività di trasporto collettivo e noleggio gommoni a cui è riservata la facoltà di richiedere con unica istanza, rispettivamente, massimo 13 e massimo 2 gavitelli a società.

I centri di immersioni autorizzati da questo Ente a svolgere l'attività nell'AMP per l'anno in corso dovranno corrispondere l'importo definito all'art. 7 per l'uso dei 9 gavitelli installati in corrispondenza dei siti di immersione.

Art. 5

Requisiti e modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono far pervenire la propria domanda di assegnazione, a seguito di pubblicazione di apposito "Avviso pubblico di assegnazione gavitelli" redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Parco, corredata dalla documentazione richiesta, via PEC inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "*Avviso Pubblico per l'Assegnazione dei Posti d'Ormeggio per le Persone Giuridiche presso l'AMP Isole Tremiti*" nei termini indicati dal sopracitato Avviso.

L'avviso pubblico per l'assegnazione dei gavitelli di ormeggio sarà pubblicato sito internet istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, www.parcogargano.it, sezione Albo pretorio.

Nella domanda di assegnazione (All. A) devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- caratteristiche dell'unità navale;
- matricola dell'imbarcazione per le unità immatricolate;
- matricola del motore per le unità non immatricolate;
- estremi della polizza assicurativa, dell'imbarcazione o del motore, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, a pena di esclusione (la polizza dovrà essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda);
- la tipologia di attività svolta;
- numero di autorizzazione (o riferimento della richiesta di autorizzazione) rilasciata dall'Ente gestore dell'AMP per l'anno 2024.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **esclusivamente in formato pdf**:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate;
- copia del certificato d'uso del motore per le unità non immatricolate;
- copia della polizza assicurativa, dell'imbarcazione o del motore, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con indicazione dei dati societari e dell'oggetto sociale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- autodichiarazione attestante l'inesistenza di condanne di cui all'ultimo punto nell'art. 4.

La domanda deve essere a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.parcogargano.it.

L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o della documentazione a corredo. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la documentazione sia stata acquisita correttamente dall'Ente ricevente.



Art. 6
Procedure e criteri di assegnazione dei posti d'ormeggio
per le unità navali non da diporto

L'Ente Parco, all'esito della chiusura dei termini dell'Avviso pubblico e completata la fase istruttoria, approva una graduatoria dei soggetti ammessi distinguendo per tipologia di attività e di gavitelli assegnati (8 m., 15 m. e 24 m.). La graduatoria è, quindi, pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.parcogargano.it e nella sezione Area Marina Protetta – Campi ormeggio, nonché nel sito internet istituzionale del Comune delle Isole Tremiti www.comune.isoletremiti.fg.it.

La graduatoria di assegnazione dei 40 gavitelli destinati alle unità navali non da diporto avverrà in coerenza con i principi di uguaglianza, imparzialità, di efficacia e di efficienza, secondo il seguente ordine di priorità e precedenza:

- a) sede legale o sede operativa nel comune di Isole Tremiti;
- b) sede legale nei comuni rientranti nel Parco Nazionale del Gargano;
- c) sede legale nel territorio della provincia di Foggia;
- d) sede legale nel territorio del Compartimento della Capitaneria di Porto di Termoli;
- e) sede legale nel territorio italiano o in altro stato dell'Unione Europea;
- f) sede legale in stato non facente parte dell'Unione Europea.

In subordine, l'assegnazione avverrà secondo requisiti di ecocompatibilità ambientale delle unità navali (in primis motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 2013/53/UE, in particolare si terrà conto dell'anno di fabbricazione dei motori, in subordine presenza di casse di raccolta liquami e casse di sentina).

Il soggetto gestore assegnerà d'ufficio il gavitello ai titolari delle unità navali non da diporto, risultati assegnatari nella graduatoria, nel rispetto dell'ordine di graduatoria stessa.

Nel caso di presentazione di un numero di richieste inferiore rispetto al numero massimo dei posti d'ormeggio disponibili per ciascuna categoria di attività, il soggetto gestore del campo boe procederà a mettere a disposizione i rimanenti posti d'ormeggio a favore dei soggetti economici che ne hanno fatto richiesta appartenenti ad altra categoria. In caso di non assegnazione di gavitelli destinati ad unità non da diporto il soggetto gestore del campo boe potrà procedere ad assegnare gavitelli oltre il numero massimo stabilito per ciascun operatore che ne faccia richiesta.

Nel caso di mancato utilizzo del posto di ormeggio, anche per brevi periodi, l'Ente Parco si riserva di assegnare lo stesso ad altri richiedenti salvo la possibilità di reintegrare l'assegnatario allo stesso e/o ad altro attracco. In ogni caso, l'assegnatario originario non potrà vantare alcun compenso e/o rimborso per il mancato utilizzo del gavitello.

Art. 7
Durata dell'autorizzazione e corrispettivi per l'uso del gavitello di ormeggio
per le unità navali non da diporto

L'autorizzazione all'ormeggio ha validità dalla data di rilascio e fino a massimo il 30 settembre 2023. I corrispettivi per l'uso dei gavitelli di ormeggio, vengono così definiti:

Tipologia di gavitello	Tipologia attività	Corrispettivo mensile	Corrispettivo stagionale
Fino a 15 m. (rif. n. 9 per attività di diving)	Centri di immersione	300,00	1.200,00
Gavitelli fino a 15 mt	Trasporto collettivo	350,00	800,00
Gavitelli fino a 24 mt	Trasporto collettivo	700,00	1.500,00
Gavitelli fino a 8 mt	Noleggione e locazione (n. 1 unità)	250,00	500,00



Gavitelli fino a 15 mt	Noleggio e locazione	350,00	800,00
Gavitelli fino a 24 mt	Noleggio e locazione	700,00	1.500,00
Gavitelli fino a 8 mt	Noleggio gommoni (max 4 unità)	350,00	750,00

I soggetti inclusi nella graduatoria, di cui all'articolo 6 del presente atto, sono obbligati a versare entro e non oltre 5 giorni dall'approvazione della stessa – a pena di esclusione – il corrispettivo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione tramite il servizio di pagamento PagoPA accessibile sul sito istituzionale dell'ente, www.parcogargano.it.

Art. 8

Condizioni per l'assegnazione dei gavitelli alle unità da diporto

In riferimento a quanto già stabilito nell'art. 4 del presente documento, l'uso dei gavitelli di ormeggio è consentito a persone fisiche e/o giuridiche titolari di natanti o imbarcazioni da diporto.

L'assegnazione dei gavitelli di ormeggio ai diportisti in transito (sia con unità a vela che a motore) è a cura del gestore del campo boe affidatario dell'attività, che assicura il servizio di ormeggio e assistenza ai diportisti e i cui riferimenti di contatto sono disponibili attraverso i canali di comunicazione/divulgazione dell'Ente parco nazionale del Gargano oltre che sull'app denominata BLUE DISCOVERY scaricabile da Apple Store e Android Market.

L'affidatario del servizio provvederà ad assegnare il gavitello ai soggetti richiedenti nel pieno rispetto delle norme stabilite nel presente documento.

Art. 9

Procedure e criteri di assegnazione dei posti d'ormeggio per le unità navali da diporto

L'assegnazione dei gavitelli per i diportisti avverrà secondo l'ordine di prenotazione e nei limiti dei posti di ormeggio disponibili.

Art. 10

Durata dell'autorizzazione e corrispettivi per l'uso del gavitello di ormeggio per le unità navali da diporto

L'autorizzazione all'ormeggio è rilasciata per una durata che può essere giornaliera e settimanale. Solamente per i residenti è possibile anche la tariffazione mensile.

Al residente potrà essere assegnato un solo gavitello al giorno a cui dovrà essere ormeggiata solamente una unità navale di proprietà. I residenti che fanno richiesta del gavitello devono aver inviato all'Ente parco la comunicazione per l'esercizio dell'attività di navigazione di unità da diporto all'interno delle zone B della Riserva naturale marina Isole Tremiti (SOLO RESIDENTI ISOLE TREMITI) tramite il portale AUTORIZZO.COM. Inoltre, gli utenti che richiedono il gavitello in qualità di diportisti locali con sede alle Isole Tremiti dovranno allegare un documento di riconoscimento da cui poter evincere la residenza nel Comune di Isole Tremiti. In caso di dichiarazioni false e mendaci il diportista sarà denunciato all'Autorità giudiziaria e vedrà decaduto ogni beneficio ottenuto con la falsa dichiarazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del gavitello, i diportisti devono versare il corrispettivo tramite il servizio di pagamento PagoPA disponibile sul sito dell'Ente Parco www.parcogargano.it.

È possibile prenotare il gavitello di ormeggio e pagare il corrispettivo anche tramite l'APP denominata BLUE DISCOVERY scaricabile da Apple Store e Android Market.

Non è consentita l'effettuazione di alcun pagamento a mezzo contante.



I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni ai diportisti, vengono così definiti:

MESE DI MAGGIO			
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale
Fino a 8 m.	€ 20,00	€ 30,00	€ 150,00
Fino a 15 m.	€ 35,00	€ 50,00	€ 250,00
Fino a 24 m.	€ 50,00	€ 80,00	€ 350,00
MESE DI GIUGNO			
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale
Fino a 8 m.	€ 30,00	€ 40,00	€ 200,00
Fino a 15 m.	€ 45,00	€ 60,00	€ 300,00
Fino a 24 m.	60,00	90,00	€ 450,00
MESE DI LUGLIO			
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale
Fino a 8 m.	€ 40,00	€ 50,00	€ 250,00
Fino a 15 m.	€ 55,00	€ 70,00	€ 370,00
Fino a 24 m.	€ 80,00	€ 100,00	€ 530,00
MESE DI AGOSTO			
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio-Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)		Corrispettivo settimanale
Fino a 8 m.	€ 60,00		€ 350,00
Fino a 15 m.	€ 80,00		€ 450,00
Fino a 24 m.	€ 120,00		€ 700,00
MESE DI SETTEMBRE			
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale
Fino a 8 m.	€ 40,00	€ 50,00	€ 250,00
Fino a 15 m.	€ 55,00	€ 70,00	€ 370,00
Fino a 24 m.	€ 80,00	€ 100,00	€ 530,00

Le unità navali da diporto a titolarità di diportisti locali (**residenti**) hanno accesso alle seguenti tariffe:

MESE DI MAGGIO				
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile
Fino a 8 m.	€ 15,00	€ 20,00	€ 100,00	€ 300,00
Fino a 15 m.	€ 30,00	€ 35,00	€ 200,00	€ 650,00
Fino a 24 m.	€ 40,00	€ 50,00	€ 250,00	€ 800,00
MESE DI GIUGNO				
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile
Fino a 8 m.	€ 20,00	€ 30,00	€ 150,00	€ 500,00
Fino a 15 m.	€ 35,00	€ 45,00	€ 240,00	€ 750,00
Fino a 24 m.	€ 50,00	€ 60,00	€ 330,00	€ 1.000,00
MESE DI LUGLIO				
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile
Fino a 8 m.	€ 30,00	€ 40,00	€ 200,00	€ 650,00
Fino a 15 m.	€ 45,00	€ 55,00	€ 300,00	€ 1.000,00
Fino a 24 m.	€ 60,00	€ 80,00	€ 400,00	€ 1.350,00
MESE DI AGOSTO				
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio- Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)		Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile
Fino a 8 m.	€ 50,00		€ 300,00	€ 1.000,00
Fino a 15 m.	€ 65,00		€ 390,00	€ 1.300,00
Fino a 24 m.	€ 90,00		€ 540,00	€ 1.800,00
MESE DI SETTEMBRE				
Tipologia di gavitello	Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno)	Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno)	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile
Fino a 8 m.	€ 30,00	€ 40,00	€ 200,00	€ 650,00
Fino a 15 m.	€ 45,00	€ 55,00	€ 300,00	€ 1.000,00
Fino a 24 m.	€ 60,00	€ 80,00	€ 400,00	€ 1.350,00

Art. 11

Modalità di utilizzo dei campi ormeggio

L'ormeggio delle unità navali (natanti e imbarcazioni) è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. In particolare:



- **condizioni meteo:** fino al 4° (quarto) grado della scala Beaufort (vento moderato), velocità massima del vento 16 nodi,
- **condizioni mare:** fino al 4° (quarto) grado della scala Douglas (mare molto mosso), altezza massima delle onde 2,50 m.

Con condizioni meteomarine diverse (forza mare e vento superiori ai summenzionati valori) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità e abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio.

All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

- a) è consentito l'ormeggio esclusivamente al gavitello assegnato;
- b) è consentito esclusivamente l'ormeggio delle sole unità navali provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
- c) è consentito l'ormeggio di una sola unità ad ogni gavitello (eccezion fatta per le società di noleggio gommoni, a cui è riservata la possibilità di ormeggiare fino a massimo 4 natanti per gavitello);
- d) è consentito l'uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità ai gavitelli;
- e) è consentito l'utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
- f) non è consentito l'ormeggio di unità navali non autorizzate;
- g) non è consentito, pena la revoca dell'assegnazione, l'uso dell'ormeggio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, anche con il consenso dello stesso;
- h) non è consentito lo scambio dei posti di ormeggio tra assegnatari, se non espressamente autorizzato;
- i) non è consentito ormeggiare un'unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda di assegnazione;
- j) non è consentito l'ormeggio impegnando più di un gavitello;
- k) non è consentita alcuna manomissione della linea di ormeggio;
- l) non è consentita la balneazione;
- m) non sono consentite le attività subacquee, con o senza autorespiratore, fatto salvo i punti di ormeggio destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione, durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee;
- n) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;
- o) non è consentito l'ormeggio delle unità navali ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
- p) non è consentito l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
- q) non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori e acustici;
- r) non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
- s) non è consentito, durante la sosta, qualsiasi attività, comprese le manutenzioni e/o riparazioni, che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio;
- t) non sono consentite nelle aree adibite a campi ormeggio le operazioni di rifornimento;
- u) non è consentito utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio;
- v) non è consentita la posa di infrastrutture all'interno degli spazi di ormeggio.

Le unità navali autorizzate devono sempre essere ormeggiate in massima sicurezza e secondo le corrette norme dell'arte marinaresca con cime adeguate, di proprietà del diportista e della cui efficienza e adeguatezza lo stesso è il solo responsabile.

Il conducente dell'unità navale è l'unico responsabile di qualsiasi inconveniente o sinistro causato da imprudenza imperizia o inosservanza di norme e regolamenti, ivi compreso il presente. Inoltre, i conducenti sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti la propria unità navale e, nel rispetto dei dettami del personale di sorveglianza, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dei campi ormeggio. In caso contrario, essi perdono diritto al posto barca e tutta la somma versata per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei campi boe (gavitelli e/o linee di ormeggio), in conseguenza delle manovre d'ormeggio, nonché l'accidentale versamento di oli, idrocarburi o altro nello specchio acqueo, l'utente responsabile dovrà avvisare tempestivamente il soggetto gestore del campo boe dell'AMP e la Delegazione di Spiaggia Isole Tremiti (0882/463751, oppure via radio VHF canale 16) e provvedere al risarcimento dei danni causati.

Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi.

Al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).

È fatto assoluto divieto di occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente Piano.

Il gestore del campo boe, previa approvazione dell'Ente Parco, ha la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per particolari condizioni meteo o motivi di sicurezza.

L'Ente Parco non risponde di eventuali furti sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti.

Il gestore del campo boe ha facoltà, in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

Dal momento in cui il natante e/o l'imbarcazione è ormeggiato negli spazi acquei gestiti dal soggetto individuato dall'Ente Parco, è soggetto alle disposizioni del presente Piano, alle disposizioni emanate dall'autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia.

Il gestore del campo boe, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell'ormeggio, è esonerato da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni derivanti da eventi meteomarini.

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'area da parte del titolare dell'unità navale, o di suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del posto di ormeggio, comporterà l'applicazione, nei casi di particolare gravità o di recidiva, della revoca dell'assegnazione del posto barca, fatto salvo ogni altra sanzione prevista dalle norme vigenti.

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività del posto d'ormeggio, il gestore del servizio può disporre lo sgombero delle imbarcazioni dai posti d'ormeggio, in qualsiasi momento e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.



Art. 12

Cause di esclusione

Non potrà essere presentata più di una domanda di assegnazione per richiedente ad eccezione dei titolari delle società di noleggio gommoni e trasporto collettivo che potranno richiedere più gavitelli per istanza.

Più domande relative alla stessa imbarcazione e/o allo stesso motore saranno tutte escluse.

In caso di più persone fisiche titolari dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le richieste di ormeggio presentate dagli operatori che svolgono attività professionale all'interno dell'AMP non in possesso della autorizzazione (o istanza di autorizzazione) di cui al Disciplinare Provvisorio approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 20.06.2011 rilasciate per l'anno 2023.

Non saranno accolte le domande carenti dei dati e/o della documentazione richiesta.

Le dichiarazioni mendaci rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del gestore del servizio, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispondono alle capacità ricettive della morfologia dello spazio acqueo.

Art. 13

Eventi straordinari e sinistri

In caso di evento straordinario o di sinistro all'interno dei campi ormeggio il conducente dell'unità navale ha l'obbligo:

- a. di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- b. di darne immediata comunicazione telefonica al concessionario e alla Delegazione di Spiaggia Isole Tremiti (0882/463751, oppure via radio VHF canale 16).

Art. 14

Deroghe

In deroga a quanto disposto, sono esclusi dall'osservanza del presente Piano le seguenti unità:

- a. mezzi impiegati in attività di soccorso, sorveglianza e servizio dell'AMP;
- b. unità nautiche di proprietà dell'Ente Gestore dell'AMP;
- c. unità nautiche impiegate nello svolgimento di servizi per conto dell'Ente Parco, nel limite strettamente connesso alle esigenze di intervento.

Art 15

Controlli e ispezioni

L'Ente Parco, per l'attuazione delle attività disciplinate dal presente Piano, oltre che del proprio personale si avvarrà della Capitaneria di Porto Termoli a cui compete la vigilanza dell'Area marina protetta Isole Tremiti unitamente alla Guardia di Finanza – Rep. ROAN.

Art 16

Violazioni-Sanzioni

Gli utenti che contravvengono alle disposizioni nel presente Piano sono perseguiti ai sensi di legge.

Art 17

Attracco abusivo



Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti, o altro genere di materiale, il gestore del servizio procede ad intimare prontamente l'obbligo di rilascio del gavitello occupato. Successivamente l'Autorità competente, oltre all'ingiunzione di rimozione immediata, procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia. Il contravventore, inoltre, dovrà altresì versare il doppio dell'importo dovuto per l'ormeggio effettuato. In caso di inadempienza sarà disposta la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.

Le spese di rimozione e custodia sono addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 18

Modifiche e variazioni

L'Ente Parco si riserva di revocare e/o sospendere l'utilizzo degli ormeggi per esigenze collegate a processi di manutenzione all'interno degli spazi acquei non adeguatamente svolti dal gestore del servizio e per altre ipotesi dettagliatamente descritte nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Piano, si applica la normativa vigente in materia.